COMUNE DI MALVAGNA
PROVINCIA DI MESSINA

Piazza Castello n. 1 - 98030 Malvagna (ME) - Tel. 0942 964003 - Fax 0942 964172
protocollo@comunemalvagna.gov.it -

DETERMINA SINDACALE

N. 18 **DEL** 27.11.2015

OGGETTO: Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute – Art. 1 comma 612 della Legge n. 190/2014.

IL SINDACO

Premesso che l'art. 1 della legge 23 dicembre 2014,n.190 (legge di stabilità per il 2015) prevede un complesso di norme che, facendo seguito al mandato attribuito al Commissario straordinario per la spesa pubblica con l'art. 23 del d.l. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014, obbligano gli enti locali a realizzare, a partire dal 2015, processi di razionalizzazione dei servizi pubblici locali (in particolare di quelli a rete) e, soprattutto, delle società da essi partecipate, con l'obiettivo di ridurre gli attori del sistema e di conseguire risparmi di spesa;

Considerato che la linea di intervento sulle società è specificamente definita dai commi da 611 a 615 del citato art.1, secondo uno schema che richiede l'impegno degli enti locali teso ad avviare un immediato percorso di razionalizzazione delle proprie partecipazioni, con traduzione delle misure individuate in un piano operativo, da approvare, pubblicare sul sito internet e inviare alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti

Dato atto, in particolare, che il comma 611 dispone che gli enti locali "a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute,in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015", anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

Considerato che la definizione delle soluzioni possibili per conseguire la riduzione delle partecipazioni e i risparmi di spesa è rimessa dal comma 612 ad un particolare strumento programmatorio, stabilendo - infatti - la disposizione normativa:

a) che il sindaco definisca e approvi, entro il 31 marzo 2015, un Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, indicante le modalità ed i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
b) che tale Piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, venga pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione e venga trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei Conti;

c) che entro il 31 marzo 2016 il sindaco predisponga una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata;

Considerato, pertanto, che il legislatore abbia individuato nel Piano operativo una fase del più complesso procedimento destinato a perfezionarsi con la relazione sui risultati conseguiti da inviare alla Corte dei Conti entro il 31 marzo 2016;

Preso atto della relazione tecnica al Piano operativo di razionalizzazione presentata dal segretario comunale;

Rilevato che, in base alla nota diffusa dall'ANCI in data 23 marzo 2015 e alle *Linee guida di Invitalia,* il percorso per la definizione e l'approvazione del Piano operativo intercetta un doppio livello di competenze, chiamando in causa anche il consiglio comunale laddove il documento approvato dal sindaco preveda misure di riorganizzazione dei servizi pubblici locali ovvero interventi diretti sulle partecipazioni societarie del comune;

Vista la Relazione previsionale e programmatica 2014/2016 approvata con deliberazione consiliare n. 27 del 12/08/2014 ed in particolare il paragrafo 1.3.3;

Ritenuta la propria competenza;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l'O.R.EE.LL.;
Visto lo Statuto comunale;

D E T E R M I N A

1) **Approvare** il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate direttamente e indirettamente dal comune di Malvagna, ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge n.190/2014, come risultante nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) **Prendere atto** della relazione tecnica di cui all'art. 1, comma 612, della legge n. 190/2014, predisposta dal segretario comunale, come riportata nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) **Disporre** la pubblicazione del presente piano e della relazione tecnica sul sito istituzionale del comune e la trasmissione di copia, tramite l'ufficio di segreteria, alla Corte dei Conti, sezione di controllo per la Regione Siciliana.

COMUNE DI MALVAGNA - Prov. ME

Il Sindaco
(Consolo Giuseppe)

RELATA DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determina è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune, per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

L'Addetto all'Albo Pretorio

COMUNE DI MALVAGNA

Piazza Castello n. 8 - 98030 Malvagna (ME) - Tel. 0942 964003 - Fax 0942 964172
E-mail: protocollo@*comunemalvagnagov.it*

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

(art. 1, comma 611 e 612 della Legge 190/2014)

La legge 190/2014 ha sancito l'obbligo per gli enti locali di avviare dal 1° gennaio 2015 un programma di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette ed indirette. In particolare, l'artt. 1, commi 611 e 612 della legge di stabilità prevedono che il sindaco predisponga, sulla scorta di una relazione tecnica, un piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni in portafoglio, indicando le misure di riduzione e di contenimento dei costi, da conseguire entro il 31 dicembre 2015 e da rendicontare sul sito istituzionale e alla competente sezione regionale della Corte dei Conti entro il 31 marzo 2016.

Il Segretario Comunale ha elaborato una dettagliata relazione tecnica in cui si da atto:
a) del portafoglio delle partecipazioni comunali;
b) della sussistenza di obblighi di legge al mantenimento di alcune società;
c) della coerenza delle attività svolte dalle partecipate con le finalità del comune;

La ricognizione del portafoglio societario è la seguente:

	DENOMINAZIONE	% DI PARTECIPAZIONE	DURATA	OGGETTO
1	ATO 3 (IDRICO) PROV. REG. MESSINA	SECONDO LEGGE	In liquidazione ope legis	Società di gestione del servizio idrico integrato
2	ATO ME 4 (RIFIUTI) CON SEDE A TAORMINA	SECONDO LEGGE	In liquidazione ope legis	Società per la regolamentazione del servizio rifiuti con funzioni di governo dell'ambito territoriale di riferimento
3	S.R.R. MESSINA ATO 6		Secondo legge	Società per la regolamentazione del servizio rifiuti con funzioni di governo dell'ambito territoriale .

Misure di razionalizzazione

A parere dell'ufficio, anche alla luce dell'onere finanziario annuo (€. 500,00) e tenuto conto delle opportunità di finanziamento per il Comune e per gli imprenditori agricoli del territorio, la partecipazione può essere mantenuta.

La partecipazione alle società competenti nel ciclo dei rifiuti risulta obbligatoria in base alla legislazione regionale vigente (l.r. 9/2010 e s.m.i.); ed in ogni caso, in base all'art. 1, comma 609 della l. 190/2014, che ha integrato l'art. 3-bis del d.l. 138/2011 e s.m.i., sussiste l'obbligo per gli enti locali di aderire all'ente di governo dell'Ato per i servizi pubblici locali: la S.R.R. costituisce l'ente di governo dell'ATO Palermo Est

L'analisi contenuta nella relazione illustrativa in merito alla società ATO ME 4 , già in liquidazione, suggerisce –invece- di individuare specifiche misure che consentano di accelerare il percorso già intrapreso dal Comune per la reinternalizzazione del servizio di gestione dei rifiuti, da affidare in base ad una gara ad evidenza pubblica ad un soggetto esterno, individuato dal soggetto dall'ARO (ambito di raccolta ottimale) costituito dal Comune di Motta Camastra insieme a Comuni vicini.

Contestualmente e nelle competenti sedi societarie si lavorerà per la riduzione dei costi amministrativi e di funzionamento della società che,sebbene in liquidazione, continua ad essere il centro di imputazione dei rapporti giuridici della struttura commissariale, attualmente autorizzata alla organizzazione e gestione del servizio con ordinanza con tingibile e urgente del Presidente della Regione.

Gli obiettivi di riduzione, sebbene non quantificabili, sono da individuare nel "contenimento dei costi di funzionamento della struttura societaria".

Tale obiettivo sarà proposto al Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione 2015/2017 e sarà portato all'attenzione degli organi decisionali della società, tenendo conto che il Comune detiene una partecipazione minoritaria.

IL SINDACO
(Giuseppe Cunsolo)

COMUNE DI MALVAGNA

PROVINCIA DI MESSINA

Piazza Castello n. 8 - 98030 Malvagna (ME) - Tel. 0942 964003 - Fax 0942 964172
E-mail: protocollo@*comunemalvagna.gov.it*

RELAZIONE TECNICA

al Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni dirette ed indirette (art. 1, c. 612 della L. 190/2014)

1. **Premessa e quadro normativo di riferimento**

L'avvio del processo di razionalizzazione delle partecipate delle amministrazioni locali è avvenuto con l'art. 23 del decreto legge n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014, che ha attribuito al Commissario straordinario per la spesa pubblica, l'obbligo di predisporre "un programma di razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali... individuando in particolare specifiche misure:

a. per la liquidazione o trasformazione per fusione o incorporazione degli organismi sopra indicati, in funzione delle dimensioni e degli ambiti ottimali per lo svolgimento delle relative attività;
b. per l'efficientamento della loro gestione, anche attraverso la comparazione con altri operatori che operano a livello nazionale o internazionale;
c. per la cessione di rami d'azienda o anche dipersonale ad altre società anche a capitale privato con il trasferimento di funzioni attività e servizi".

Il programma redatto dal Commissario straordinario, pubblicato il 7 agosto 2014, ha individuato una serie di misure per l'efficientamento del sistema, attraverso la riduzione del numero delle partecipate, l'aumento della trasparenza e la riduzione dei costi di amministrazione.

La legge di stabilità 2015 ha, quindi, introdotto uno specifico strumento per realizzare in un arco di tempo determinato specifici obiettivi di razionalizzazione delle partecipazioni societarie anche degli enti locali, con la finalità di ridurre il numero delle partecipazioni ed ottenere risparmi dei costi.

Le norme di riferimento sono contenute nell'art. 1, commi 611 e segg. della legge n. 190/2014 e delineano un orizzonte temporale di un anno entro il quale gli enti dovranno verificare il raggiungimento di un nuovo obiettivo dispending review:

- in base al comma 611 il processo di razionalizzazione prende avvio il **1° gennaio 2015;**
- in base al comma 612, entro il **31 marzo 2015,** il sindaco deve definire ed approvare, sulla base di una relazione tecnica, il piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni, pubblicandolo sul sito istituzionale e trasmettendolo alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- entro il 31 dicembre 2015 debbono conseguirsi i risparmi indicati nel piano;
- entro il 31 marzo 2016 deve essere predisposta e pubblicata sul sito istituzionale una relazione sui risultati conseguiti, che deve essere inviata alla Corte dei Conti.

E' evidente che la predisposizione del Piano operativo costituisce soltanto una fase del più complesso procedimento destinato a perfezionarsi con la relazione sui risultati obiettivamente conseguiti da inviare alla Corte dei Conti entro il 31 marzo 2016; il termine di predisposizione ed approvazione di tale Piano non è, dunque, perentorio (cfr. *Linee guida per la predisposizione del Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, di INVITALIA, in www.spl.invitalia.it, marzo 2015).*

Quanto alla competenza all'approvazione del Piano operativo, valorizzando il dato letterale del comma 612 dell'art. 1, della legge n. 190/2014, si è ritenuto che la competenza sia dell'organo monocratico, essendo chiamato in causa il consiglio comunale solo nel processo attuativo del Piano operativo laddove le misure di razionalizzazione prevedano adempimenti che intercettano la competenza dell'organo deliberativo, come nelle ipotesi di riorganizzazione dei servizi pubblici locali ovvero la dismissione di partecipazioni societarie o la messa in liquidazione di società (cfr. Linee guida, cit., Prima nota sulle disposizioni in materia di ambiti territoriali ottimali nonché di aggregazione e razionalizzazione delle società partecipate, ANCI, 23 marzo 2015).

La presente relazione tecnica, dopo aver effettuato una puntuale ricostruzione del portafoglio di partecipazioni detenuto dal comune, nonché delle caratteristiche e delle criticità di ciascuna, deve effettuare una analisi dei possibili scenari di riorganizzazione, proponendo le azioni di riordino ritenute più efficaci.

Tale analisi deve essere effettuata nel rispetto dei criteri guida previsti dall'art. 1, comma 611, della legge n. 190/2014, di seguito indicati:

a. eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
b. soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c. eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
d. aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e. contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Meritano particolare attenzione, con riguardo al portafoglio delle partecipazioni del Comune, i criteri di cui alle lettere a), c) ed e).

INDISPENSABILITA' DELLA PARTECIPAZIONE

Il primo criterio indicato dal legislatore è quello di eliminare le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. E' opportuno evidenziare che il comma 611 fa salvo l'obbligo, imposto dall'art. 3, comma 27 della legge n. 244/2007, di dismettere le partecipazioni non direttamente finalizzate alla soddisfazione degli interessi istituzionali. La nuova norma, pertanto, obbliga gli enti a ridurre o contenere le partecipazioni detenute legittimamente, cioè quelle mantenute a seguito della ricognizione imposta dalla legge di stabilità del 2008 in quanto ritenute strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali. Si precisa, ulteriormente, che l'art. 4 della legge regionale n. 7/2011 ha escluso dal raggio di applicazione dell'art. 3, comma 27 della legge n. 244/2007 "le partecipazioni obbligatorie per legge e che fanno riferimento a servizi istituzionali". La legge di stabilità 2015, dunque, impone di intervenire su quelle società che, pur essendo armoniche rispetto ai fini istituzionali dell'ente, non appaiano indispensabili per la loro soddisfazione. La nozione di indispensabilità deve essere declinata in due direzioni: sia rispetto agli obiettivi (i beni e servizi forniti dalla società sono essenziali rispetto agli obiettivi che rientrano nelle finalità istituzionali?) sia rispetto ai mezzi (è essenziale che tali beni e servizi siano forniti dagli enti locali?). Ne consegue che laddove venga riscontrata la sussistenza della funzionalità delle attività rispetto alle finalità istituzionali da parte della società, occorre comunque verificarne l'indispensabilità rispetto alle altre formule organizzatorie, ovvero rispetto all'internalizzazione o esternalizzazione al mercato, dimostrando in concreto l'imprescindibilità dello strumento societario anche rispetto ai risultati raggiunti, nonché rispetto ai criteri di qualità, economicità ed efficacia del servizio, risultando contraria alle finalità della norma (contenimento della spesa pubblica) cedere una partecipazione e poi acquistare gli stessi servizi sul mercato a condizioni economiche sconvenienti.

ANALOGIA O SIMILARITA' DELLE ATTIVITA'

Il criterio di cui alla lett.c) del comma 611 prevede di eliminare le partecipazioni detenute in società
che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali. La ratio della norma è quella di evitare la proliferazione degli organismi esterni, con duplicazione di costi ed impone di censire anche organismi non aventi forma societaria, al fine di poter verificare l'eventuale sovrapponibilità di attività svolte da questi ultimi con attività svolte da società partecipate.
Nell'ipotesi in cui ciò si dovesse verificare l'ente deve procedere ad eliminare la partecipazione, anche se tale evenienza dovrebbe essere scongiurata dal fatto che in Sicilia l'attività di ricognizione imposta dalla legge finanziaria 2008 si estendeva, ai sensi del richiamato art. 4 della l.r. 7/2011, anche "alle fondazioni, enti, istituzioni ed organismi comunque denominati".

CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO

Il criterio di cui alla lett. d) del comma 611 è correlato all'impatto sulla compressione dei costi di politiche di razionalizzazione del personale e dei costi fissi di struttura. Qui vengono in considerazione una serie di norme settoriali nonché scelte aziendali mirate a dimensionare i costi delle strutture organizzative.
Per meglio comprendere il contesto e i vincoli già prescritti, si riportano, di seguito, i principali riferimenti normativi vigenti, con l'evidenziazione delle peculiarità previste:

Art. 1, comma	Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,

718, legge n. 296/2006 – Incompatibilità amministratori	n. 267, e successive modificazioni, l'assunzione, da parte dell'amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società.
Art. 1, comma 725, legge n. 296/2006 – Compenso amministratori	Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma.
Art. 1, comma 729, legge n. 296/2006 – Numero degli amministratori	Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore all'importo che sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze,sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle società miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle regioni non può esseresuperiore a cinque. Le società adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 1, comma 734, legge 296/2006 – Divieto di nomina amministratore	Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.
Art. 16 D.L. 90/2014 convertito dalla legge n. 114 del 2014 (Nomina dei dipendenti nelle società partecipate)	All'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Fatta salva **la facoltà di nomina di un amministratore unico,** i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche dicui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri, ferme restando le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, qualora siano nominati dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, o della società controllante in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'amministrazione o alla società di appartenenza e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio"; b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. **Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte.** A tali società si applica quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del comma 4".
Art. 1 legge 120/2011 – Parità di genere qualora non vi sia amministratore unico	Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti.
Art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 39/2013 – Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e	A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di unaprovincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico,nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;

locale	b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a); c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale; d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione. 3. Le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.
Art. 1, comma 554, della legge n. 147 del 2013 Riduzione del 30% del compenso degli amministratori Giusta causa revoca amministratori se risultato economico negativo per due anni consecutivi	A decorrere dall'esercizio 2015, le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. **Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori.** Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamenteapprovato dall'ente controllante
Art. 13, comma 1, D.L. 223/2006, conv. in L. 248/2006	Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, le società, a capitaleinteramente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusionedei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare adaltre società o enti aventi sede nel territorio nazionale. Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti.

2. <u>Ricognizioni delle partecipazioni dell'Ente</u>

Le partecipazioni societarie sono le seguenti:

	DENOMINAZIONE	% DI PARTECIPAZIONE	DURATA	OGGETTO
1	ATO 3 (IDRICO) PROV. REG. MESSINA	SECONDO LEGGE	In liquidazione ope legis	Società di gestione del servizio idrico integrato
2	ATO ME 4 (RIFIUTI) CON SEDE A TAORMINA	SECONDO LEGGE	In liquidazione ope legis	Società per la regolamentazione del servizio rifiuti con funzioni di governo dell'ambito territoriale di riferimento
3	S.R.R. MESSINA ATO 6		Secondo legge	Società per la regolamentazione del servizio rifiuti con funzioni di governo dell'ambito territoriale .

Oggetto della presente relazione, ai fini delle linee di sviluppo del Piano operativo di razionalizzazione, è l'associazione "Comunità Siciliana nel mondo", in quanto la partecipazione alla società rimanenti è obbligatoria per legge.

Il Segretario Comunale